





Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.) Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013)

LAGO DI COMO GAL

MISURA 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"

SOTTOMISURA 6.2 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"

OPERAZIONE 6.2.01 "Aiuti all'avviamento di giovane imprenditoria"

Focus area principale 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali"
Focus area secondaria 2B "Favorire l'ingresso di giovani imprenditori nelle aree rurali"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Bando approvato C.D.A. del 20 agosto 2020

SOMMARIO

PARTE I - DOMANDA DI AIUTO	
1. FINALITÀ E OBIETTIVI	
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE	
3. SOGGETTI BENEFICIARI	4
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
5. UBICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL RICHIEDENTE	6
6. DOTAZIONE FINANZIARIA	
7. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	
7.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	
8. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	
9. CRITERI DI VALUTAZIONE	7
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	8
11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	8
11.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA	
11.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA	
11.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA	
11.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	
11.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA	
11.6 RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA	10
12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO	10
12.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	11
12.2 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA	
12.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE	
13. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	11
13.1 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO SULLE DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE	
14. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	12
SCHEDA INFORMATIVA OPERAZIONE 6.2.01	12
15. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE	13
16. CONCLUSIONE DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE	
17. PROROGHE	
18. VARIANTI	
18.1 DEFINIZIONE DI VARIANTE	
18.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	
18.3 Presentazione della domanda di Variante	
18.4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE	14
19. CAMBIO DEL BENEFICIARIO	
19.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO	
19.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO	
PARTE II - DOMANDA DI PAGAMENTO	
20. PROCEDURE DI PAGAMENTO	16
21. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	16
21.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO	16
21.2 EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA DI CONTRIBUTO	17
21.3 EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA DI CONTRIBUTO	
22. CONTROLLI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI – ACCERTAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEL PIANO AZIEND	
00 00 ITDOLLO BLLOCO	
23. CONTROLLO IN LOCO	
24. FIDEIUSSIONI	19
25. CONTROLLI EX POST	19
26. DECADENZA DAL CONTRIBUTO	19
26.1 PROCEDIMENTO DI DECADENZA	
27. IMPEGNI	
27.1 IMPEGNI ESSENZIALI	
27,2 IMPEGNI ACCESSORI	
28. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	
29. RINUNCIA	
PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI	23
30. ERRORI PALESI	
31. REGIME DI AIUTO	
32. MONITORAGGIO DEI RISULTATI	
33.1 INDICATORI	
32.2 CUSTOMER SATISFACTION	
33. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	24

33.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI	24
33.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI	24
34. SANZIONI	25
35. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ	25
38. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA)	26
ALLEGATO 1	27
ALLEGATO 2	
ALLEGATO 3	
ALLEGATO 4	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN DE MINIMIS	
ALLEGATO 4BIS	
ALLEGATO 5	39
ALLEGATO 6	40
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN DE MINIMIS	

PARTE I - DOMANDA DI AIUTO

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento, coerentemente con quanto riportato nel Reg. (UE) n. 1305/2013 all'art. 19 (Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese: la misura copre aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali e investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole), intende sostenere le spinte imprenditoriali di micro scala che potrebbero trovare concretizzazione se supportate da un contributo economico nella loro fase di start-up.

Tramite questa Operazione si intende incrementare le opportunità di avviare piccole realtà imprenditoriali, dando così maggiori possibilità occupazionali per chi vive nell'area, con riferimento ai giovani.

Attraverso questa Operazione, vengono incentivati coloro che vorrebbero dare vita o migliorare un'attività di tipo imprenditoriale, produttivo, artigianale o di servizio al visitatore, strettamente correlata ai valori del territorio, delle produzioni agroalimentari e della cultura locale, come per esempio servizi di promozione e informazione al visitatore, punti di degustazione e vendita dei prodotti locali, piccole botteghe, ecc.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento interessa tutto il territorio del Lago di Como GAL.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni in forma individuale, societaria o cooperativa, titolari di partita IVA da non più di 24 mesi alla data di presentazione della domanda.

Il contributo può essere concesso solo ai settori di diversificazione individuati dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 alla data di presentazione della domanda di contributo devono:

- 1. essere giovani imprenditori di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- 2. avviare un'attività insediata nei Comuni del territorio del Lago di Como GAL;
- 3. avviare un'attività compatibile con quanto previsto dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- 4. avviare un'attività incentrata sulla valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e artigianali endogene che non comportino lavorazioni o trasformazioni che possano avere impatti sull'ambiente;
- 5. integrare le attività aziendali con le iniziative di supporto alle filiere considerate dal PSL del Lago di Como GAL;
- 6. presentare un Piano aziendale (redatto sulla base dell'Allegato 3) per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale che deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. i dati strutturali dell'azienda;
 - b. la proposta progettuale di sviluppo imprenditoriale e aziendale, comprendente da un minimo di 2 a un massimo di 5 obiettivi, i tempi di realizzazione, le tappe intermedie e i risultati attesi per ciascun obiettivo.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività deve essere avviato dopo la data di presentazione della domanda e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul sito del Lago di Como GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività deve essere completato entro e non oltre i 4 anni successivi all'avvio del medesimo.

Nel suddetto Piano aziendale devono essere indicate le date di avvio e di completamento dello stesso. Il completamento del Piano aziendale rappresenta la fine del primo insediamento da parte del giovane agricoltore;

7. insediarsi in qualità di titolare o legale rappresentante, assumendo tutte le decisioni organizzative e gestionali e la responsabilità di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impresa o della società, in coerenza con l'art. 2, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 807/2014.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una società di persone, tutti i partecipanti alla società devono:

- a) possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5);
- b) esercitare congiuntamente il controllo dell'azienda;
- c) non avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani imprenditori.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una società di capitali:

- a) il rappresentante legale della società deve possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5), essere responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impresa e assumere tutte le decisioni organizzative e gestionali;
- b) nessuno dei soci deve avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani imprenditori;
- c) tutti i soci devono avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda;
- d) il contratto societario deve avere durata almeno sino alla scadenza dei 5 anni successivi alla data di pubblicazione sul sito del Lago di Como GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una società cooperativa:

- a) il rappresentante legale della società deve possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5), essere responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impresa ad assumere tutte le decisioni organizzative e gestionali;
- b) nessuno dei soci deve avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani imprenditori;
- c) tutti i soci devono avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda;
- d) lo Statuto deve prevedere una durata almeno sino alla scadenza dei 5 anni successivi alla data di pubblicazione sul sito del Lago di Como GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento;
- 8. insediarsi in una nuova impresa che non deriva dalla suddivisione, successiva al 01/01/2014, nella conduzione, tra coniugi, soggetti parenti fino al 2° grado (1° grado: genitori figli; 2° grado: nonni nipoti) o affini fino al 2° grado (fratelli SORELLE), di un'azienda preesistente.
 - Pertanto ai fini della presente Operazione, per suddivisione di un'azienda si intende la fattispecie per la quale un'azienda originaria preesistente, condotta da un soggetto in forza di un legittimo titolo di conduzione (proprietà, altro diritto reale ovvero contratti previsti dal codice civile o leggi speciali), viene per una o più parti condotta da uno o più nuovi soggetti (coniugi, parenti fino al 2º grado o affini fino al 2º grado) con il precedente conduttore e per la restante parte rimane condotta da quest'ultimo.
 - Non può, quindi, essere ammesso al finanziamento previsto dalla presente Operazione il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto tra vivi, quale contratto di locazione o comodato d'uso, nonché la costituzione di una nuova azienda attraverso il passaggio, in forma gratuita o onerosa, di proprietà o altro diritto reale di terreni e fabbricati rurali del coniuge, con il cedente che prosegue l'attività agricola come conduttore di una parte dell'azienda stessa.
 - Sono, inoltre, escluse le costituzioni ex novo di società tra coniugi, uno dei quali sia già titolare di azienda individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge;
- 9. indicare nel fascicolo aziendale in Sis.Co. l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN validi.

Sono esclusi i soggetti che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 4 e, in particolare, i soggetti che alla data di presentazione della domanda di contributo:

- hanno attivato una partita IVA in campo imprenditoriale da oltre 24 mesi;

- hanno già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani imprenditori;
- sono stati o sono titolari di un'altra impresa individuale, la cui partita IVA è stata attivata;
- sono stati o sono rappresentanti legali di un'altra società di persone, capitali o cooperativa, la cui partita IVA è stata attivata.

5. UBICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL RICHIEDENTE

Le domande sono distinte, per la determinazione dell'importo del contributo, secondo la zona del territorio del Lago di Como GAL dove è ubicata l'attività in cui avviene il primo insediamento:

- a) zona svantaggiata di montagna, come da Allegato B del PSR 2014-2020 (Allegato 6);
- b) altre zone.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 210.000,00 con un'aliquota di sostegno pari al 100% della spesa ammissibile.

7. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Il sostegno consiste nell'erogazione di un contributo per il primo insediamento di giovani imprenditori. Nessun investimento è oggetto di finanziamento.

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo di primo insediamento ai giovani imprenditori come pagamento forfettario in n. 2 (due) rate.

Il pagamento della prima rata è effettuato dopo la concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul sito del Lago di Como GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il pagamento della seconda rata è effettuato a conclusione del Piano aziendale di cui al paragrafo 4, punto 6), cioè alla realizzazione degli interventi previsti e al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il pagamento della seconda rata deve comunque essere effettuato entro e non oltre 5 anni dalla data della decisione con cui si è concesso il premio, ossia la data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Trattandosi di un premio forfettario per il primo insediamento del giovane imprenditore, non è direttamente collegabile a operazioni o investimenti sostenuti dal giovane per i quali è necessaria la successiva rendicontazione nell'ambito di applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

7.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento.

L'importo del contributo, in relazione alla zona dove è ubicata l'attività in cui avviene il primo insediamento, è il seguente:

- a) giovane imprenditore che si insedia in zona svantaggiata di montagna € 30.000;
- b) giovane imprenditore che si insedia in altre zone € 20.000.

In caso attività avviata in forma societaria o cooperativa della quale assumono congiuntamente la titolarità due o più giovani imprenditori, l'importo del contributo per l'azienda/società non può comunque superare i limiti di cui sopra.

8. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

Il premio di cui alla presente Operazione non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi e/o altre agevolazioni concesse in Regime di Aiuto istituito per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione ad altre fonti di aiuto, deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso a una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione

dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e deve darne comunicazione al GAL.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri e le modalità che seguono.

Il punteggio è attribuito valutando nell'ordine:

- a) analisi tecnica e requisiti qualitativi del Piano aziendale e del progetto;
- b) elementi economici e finanziari;
- c) inserimento, nel progetto imprenditoriale di prodotti, servizi e interventi che garantiscano un impatto ambientale e sociale positivo sul territorio.

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all'impresa/società con i titolare/rappresentante legale più giovane.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità deve raggiungere una soglia di **punteggio minimo** pari a **15 punti** nel macro criterio di selezione "Analisi tecnica e requisiti qualitativi del Piano aziendale e del progetto".

I criteri di selezione, gli elementi di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nella successiva Tabella:

CRITERI DI SELEZIONE	
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
Analisi tecnica e requisiti qualitativi del Piano aziendale e del progetto	25
Elementi economici e finanziari	10
Inserimento, nel progetto imprenditoriale di prodotti, servizi e interventi che garantiscano un impatto ambientale e sociale positivo sul territorio	20
PUNTEGGIO MASSIMO	55

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE						
,	ANALISI TECNICA E REQUISITI QUALITATIVI DEL PIANO AZIENDALE E DEL PROGETTO						
	Elementi di valutazione	Punti					
		insufficiente	0				
		sufficiente	1				
1	Qualità del progetto e dell'idea imprenditoriale/professionale in relazione agli obiettivi, ai tempi di realizzazione ed ai risultati attesi	discreta	2				
	relazione agli obiettivi, ai tempi arrealizzazione ea artisultati attesi	buona	3				
		ottima	5				
		insufficiente	0				
	Coerenza tra il progetto imprenditoriale, l'organizzazione della struttura	sufficiente	1				
2	di impresa, con riferimento al progetto di sviluppo imprenditoriale ed il	discreta	2				
	mercato di riferimento	buona	3				
		ottima	5				
		insufficiente	0				
	Qualità dell'investimento anche in base al livello di innovatività e	sufficiente	1				
3	tecnologico, capacità di generare esperienze simili e di essere	discreta	2				
	replicato in altre aree geografiche	buona	3				
		ottima	5				
		insufficiente	0				
4	Impatto occupazionale generato dal progetto: descrizione dell'organiaramma in termini di individuazione delle risorse	sufficiente	1				
4	dell'organigramma in termini di individuazione delle risorse organizzative e di impatto occupazionale	discreta	2				
	- 1.G	buona	3				

		ottima	5	
		insufficiente	0	
5	Coerenza tra l'idea progettuale e il PSL 2014-2020 del Lago di Como	sufficiente discreta	<u>1</u> 2	
	GAL	buona	3	
		ottima	5	
	PUNTEGGIO MASSIMO	25		
	ELEMENTI ECONOMICI E FINANZIARI			
	Elementi di valutazione	Punti		
	Sostenibilità e potenzialità del progetto: capacità del progetto	insufficiente	0	
	imprenditoriale di mantenersi nel tempo in relazione alle voci di costo e	sufficiente	1	
1	alle voci di ricavo previste nel business plan.	discreta	2	
		buona	3	
		ottima	5	
	Congruità dei costi e dei tempi di realizzazione: coerenza dei costi di	insufficiente	0	
	progetto e dei tempi di realizzazione con gli obiettivi dell'investimento.	sufficiente	1	
2		discreta	2	
		buona	3	
		ottima	5	
	PUNTEGGIO MASSIMO	10		
INSERIMENTO,	NEL PROGETTO IMPRENDITORIALE DI PRODOTTI, SERVIZI E INTERVENTI CHE GI	SARANTISCAN		
			O UN	
	Elementi di valutazione	Punti	O UN	
1	Elementi di valutazione Introduzione di prodotti e servizi che promuovano la sostenibilità ambientale e la fruizione sostenibile del territorio (fruizione del territorio attraverso sistemi di mobilità dolce, utilizzo di beni a basso impatto ambientale, servizi di educazione e sensibilizzazione ambientale, ecc.);	Punti 5	O UN	
2	Introduzione di prodotti e servizi che promuovano la sostenibilità ambientale e la fruizione sostenibile del territorio (fruizione del territorio attraverso sistemi di mobilità dolce, utilizzo di beni a basso impatto		O UN	
	Introduzione di prodotti e servizi che promuovano la sostenibilità ambientale e la fruizione sostenibile del territorio (fruizione del territorio attraverso sistemi di mobilità dolce, utilizzo di beni a basso impatto ambientale, servizi di educazione e sensibilizzazione ambientale, ecc.); Previsione di interventi finalizzati all'efficientamento dei consumi e alla riduzione degli impatti ambientali delle stesse (opere murarie e impianti per l'efficientamento energetico e idrico; attrezzature e tecnologie per	5	O UN	
2	Introduzione di prodotti e servizi che promuovano la sostenibilità ambientale e la fruizione sostenibile del territorio (fruizione del territorio attraverso sistemi di mobilità dolce, utilizzo di beni a basso impatto ambientale, servizi di educazione e sensibilizzazione ambientale, ecc.); Previsione di interventi finalizzati all'efficientamento dei consumi e alla riduzione degli impatti ambientali delle stesse (opere murarie e impianti per l'efficientamento energetico e idrico; attrezzature e tecnologie per il monitoraggio dei consumi e la domotica, ecc.); Realizzazione di prodotti e servizi attraverso l'impiego di giovani di età	5	O UN	

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990, è individuato nella figura del Direttore del Lago di Como GAL.

Per l'istruttoria delle domande, viene costituito, secondo le modalità indicate da specifico Regolamento, apposito Nucleo Tecnico di Valutazione

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto **una domanda di aiuto**. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, art. 21*bis*, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

11.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal 2 settembre 2020 alle ore 12.00 del 19 Ottobre 2020.

La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in Sis.Co. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema il report della domanda che ha firmato digitalmente.

La domanda che risulta presentata dopo la scadenza dei termini di presentazione (data e ora) non è ricevibile e, pertanto, non è oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente.

11.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Lago di Como GAL, con le modalità illustrate nel successivo paragrafo.

Preliminarmente o all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve delegare il Lago di Como GAL alla consultazione del proprio fascicolo aziendale (denominato anche Asset aziendale); in assenza di detta delega il GALO non sarà in grado di visualizzare il fascicolo aziendale del richiedente e, di conseguenza, di istruire la domanda.

11.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande di aiuto, indirizzate al GAL, devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informatico Sis.Co. di Regione Lombardia entro il termine previsto dal bando, previa apertura ed eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti.

Il richiedente chiude la procedura, scarica il report della domanda in formato PDF, appone la firma digitale e lo ricarica in Sis.Co. Con tale operazione la domanda viene validata dal sistema e si intende presentata. La data e l'ora di presentazione sarà oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda. La presentazione della domanda deve rispettare il termine ultimo previsto dal bando.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo; è esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro il termine previsto. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Ai fini del presente bando per firma digitale si intende la sottoscrizione del report della domanda di aiuto, di cui al precedente paragrafo, da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal DPCM 22 febbraio 2013.

Oltre al report della domanda di aiuto, anche i documenti previsti per ciascun bando devono essere prodotti con firma digitale, allegati alla domanda e caricati a sistema in formato compresso e non modificabile (PDF, JPEG, p7m e zip).

Il GAL scarica dal sistema le domande di sostegno e provvede a numerarle secondo la propria modalità di protocollo. Il numero e la data di protocollo sono riportati sulle domande avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco di protocollo.

11.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF o JPEG firmati digitalmente) i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, compilata secondo il modello dell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative, di avere o non avere richiesto un contributo di primo insediamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- 2) Piano Aziendale redatto secondo l'Allegato 3;
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell'impresa richiedente per la concessione di aiuto in *de minimis*:
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell'impresa controllante/controllata dell'impresa richiedente per la concessione di aiuti in de minimis.

11.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA

Entro il termine per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 11.1, 11.2 e 11.3.

Si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di validazione della nuova domanda in Sis.Co.

La domanda già presentata è annullata e sostituita dalla nuova domanda soltanto a seguito della validazione di quest'ultima. In assenza della validazione della nuova domanda, ai fini della conclusione dell'istruttoria resta valida la domanda già presentata.

11.6 RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

Il GAL verifica che la domanda sia stata presentata in Sis.Co. entro il termine previsto dal bando. La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in Sis.Co. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda che ha firmato digitalmente.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 11.1 sono considerate non ricevibili e, pertanto, non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990 e ss.ss.ii.

Il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

11.6.1 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA

L'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 11.4 determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, il Responsabile del Procedimento, dopo le verifiche di ammissibilità svolte dal Nucleo Tecnico di Valutazione richiede via PEC al richiedente la trasmissione di quanto necessario.

Il richiedente deve inviare quanto richiesto, tramite PEC, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine, viene disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria.

La documentazione aggiuntiva viene caricata a sistema dal Lago di Como GAL nel corso della fase istruttoria.

12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Per l'istruttoria delle domande, il GAL si avvale di un Nucleo Tecnico di Valutazione, nominato con apposito atto e costituito dal Direttore del GAL, in qualità di Responsabile del Procedimento, dall'Istruttore Tecnico del GAL, in quanto responsabile dell'istruttoria preliminare, e da tre membri esterni, di comprovata esperienza, selezionati dall'Albo dei Valutatori del GAL.

12.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il Responsabile del procedimento, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette al Nucleo Tecnico di Valutazione gli elenchi delle domande per l'istruttoria, la cui prima fase consiste nella verifica della completezza della documentazione.

A tal fine, il Nucleo Tecnico di Valutazione verifica la completezza della documentazione di cui al precedente paragrafo 11.4.

L'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 11.4 determina l'impossibilità a proseguire l'istruttoria.

All'esito delle verifiche della completezza della documentazione, il Responsabile del Procedimento comunica tramite PEC ai richiedenti la non ammissibilità delle domande di aiuto alla fase istruttoria successiva.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, il GAL tramite PEC ne chiede al richiedente la trasmissione, sempre tramite PEC, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta.

12.2 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

L'istruttoria delle domande di aiuto considerate ammissibili è effettuata dal GAL secondo la procedura di seguito descritta. L'istruttoria è avviata nel rispetto delle presenti disposizioni attuative e prevede le seguenti fasi:

- 1. verifica dell'ammissibilità del progetto rispetto all'Operazione oggetto della domanda di sostegno;
- 2. istruttoria tecnico/amministrativa;
- 3. attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione.

L'istruttoria della domanda di aiuto prevede lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

- 1. la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale;
- 2. la verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 11.4;
- 3. la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- 4. l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10;
- 5. la determinazione dell'importo del contributo in riferimento alla zona dove è ubicata l'azienda in cui avviene il primo insediamento, così come specificato al paragrafo 7.1.

12.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

L'istruttoria si conclude con la redazione, a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione, del verbale di istruttoria, che deve essere caricato a sistema.

I dati contenuti nel verbale devono essere riportati in Sis.Co. per la creazione del verbale di istruttoria informatizzato che viene firmato digitalmente dall'Istruttore tecnico e controfirmato dal Responsabile del Procedimento.

Il verbale viene trasmesso ai richiedenti che, entro 10 giorni dall'invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della Legge n. 241/1990, presentando al GAL, tramite PEC, un'istanza di riesame; di tali osservazioni è dato conto nel verbale di riesame, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale riesame è data comunicazione, tramite PEC, ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Le modalità di riesame della domanda corrispondono a quelle della procedura descritta per l'istruttoria delle domande di aiuto. In caso di non presentazione di osservazioni, l'istruttoria si considera conclusa.

13. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il GAL approva con proprio atto:

- a) l'elenco delle domande non ammesse all'istruttoria;
- b) l'elenco delle domande con esito istruttorio negativo;
- c) l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento;
- d) l'elenco delle domande finanziato;
- e) l'elenco delle domande ammesse, ma non finanziate (eventuale).

Per ogni beneficiario/richiedente di cui agli elenchi c), d) ed e) saranno indicati: numero del procedimento, CUAA, ragione sociale, Comune, importo totale dell'investimento, importo ammesso, contributo concesso, quota di sostegno, punteggio assegnato.

Gli elenchi, approvati con atto formale dal Consiglio di Amministrazione del GAL, sono inviati al Responsabile del procedimento per la verifica della correttezza formale e della disponibilità finanziaria sull'Operazione di riferimento.

L'atto formale di approvazione degli elenchi contiene:

- il riferimento al Piano di Sviluppo Locale (azione del PSL e corrispondente operazione del PSR);
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente ed ammesse al finanziamento:
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente, ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi;
- il riferimento all'elenco contenente le istanze con parere sfavorevole
- la verifica della copertura finanziaria;
- l'attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici. Il Responsabile del Procedimento comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto.

13.1 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO SULLE DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE

Saranno effettuati dei controlli di secondo livello su un campione casuale delle domande di aiuto presentate. I controlli potranno essere effettuati su tutte le domande, sia che queste siano poi ammesse o no a finanziamento.

14. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Le graduatorie saranno pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del GAL (www.lagodicomogal.eu) ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e comunicate tramite PEC ai richiedenti entro 2 aprile 2021.

Il provvedimento viene anche pubblicato, a cura di Regione Lombardia, sul sito http://www.ue.regione.lombardia.it e inviato all'Organismo Pagatore Regionale per gli adempimenti a esso spettanti.

Il GAL provvederà a inviare ai richiedenti la comunicazione di ammissione a finanziamento, con l'indicazione della spesa complessiva ammessa a contributo, del contributo concesso, delle tempistiche di realizzazione, inclusa la data ultima di fine lavori. La comunicazione sarà inviata anche ai:

- richiedenti non finanziati per carenza di fondi, ma inseriti in graduatoria con l'indicazione del termine entro il quale la graduatoria rimane aperta al fine di poter ammettere a finanziamento le domande di beneficiari inseriti in posizione utile in graduatoria utilizzando eventuali economie che si rendessero disponibili;
- soggetti con esiti istruttorio della domanda negativo, con i motivi dell'esclusione;
- soggetti non ammessi all'istruttoria, con i motivi della non ammissibilità.

Per informazioni relative ai contenuti del bando, i contatti sono: Responsabile del Procedimento – dott. Francesco Radrizzani (Direttore), info@lagodicomogal.eu – tel. 031 0350390.

Per assistenza tecnica relative alle procedure informatizzate (Sis.Co.): numero verde 800 131 151 - e-mail sisco.supporto@regione.lombardia.it.

SCHEDA INFORMATIVA OPERAZIONE 6.2.01

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. OPERAZIONE 6.2.01

Di cosa si tratta	Contributi per sostenere le spinte imprenditoriali di micro scala nella loro fase di start-up, incrementare le opportunità di avviare piccole realtà imprenditoriali, dando maggiori possibilità occupazionali per chi vive nell'area, con riferimento ai giovani.			
CHI PUÒ PARTECIPARE	Giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni in forma individuale, societaria o cooperativa, titolari di partita IVA da non più di 24 mesi alla data di presentazione della domanda.			
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria dell'Operazione è pari a € 210.000,00.			
Caratteristiche dell'agevolazione	La percentuale di contribuzione è pari al 100% della spesa ammissibile.			
REGIME DI AIUTO	Regime de minimis non agricolo (Reg. UE n. 1407/2013).			
Procedura di selezione	Procedura valutativa. Le domande sono selezionate da un Nucleo Tecnico di Valutazione in base a una griglia di criteri indicati nel bando. L'istruttoria è di competenza del Lago di Como GAL.			
Data apertura	2 settembre 2020			
Data Chiusura	Ore 12.00 del 19 Ottobre 2020			
COME PARTECIPARE	Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico Sis.Co. di Regione Lombardia.			
Contatti	Per informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative LAGO DI COMO GAL 031 0350390, info@lagodicomogal.eu, lagodicomogal@pec.it Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate SIS.CO. 800 131 151 - sisco.supporto@regione.lombardia.it			

La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

15. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

Le domande istruite positivamente e inserite in graduatoria restano valide per 12 mesi dalla data di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del GAL del provvedimento di cui al paragrafo 13.

16. CONCLUSIONE DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Il Piano aziendale deve essere concluso entro e non oltre 4 anni dall'avvio del Piano stesso.

Il Piano aziendale s'intende concluso se sono raggiunti gli obiettivi indicati nella proposta progettuale.

La mancata conclusione del Piano, ossia il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, causa la decadenza totale o parziale dal contributo.

17. PROROGHE

Per la presente operazione non sono concesse proroghe.

18. VARIANTI

18.1 DEFINIZIONE DI VARIANTE

Sono considerate varianti i cambiamenti del programma originario, a condizione che non determinino modifiche agli obiettivi e/o ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

I cambiamenti del programma originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del programma finanziato, non è considerata variante la realizzazione delle attività previste nel programma iniziale, anche se comportano una diversa spesa rispetto a quella prevista, a condizione che sia garantita la possibilità di identificare l'attività svolta e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Procedimento.

18.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante deve presentare al GAL, tramite Sis.Co., un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante, corredata da:

- 1. relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante o suo incaricato, recante la descrizione e le motivazioni delle varianti che si intendono apportare al programma inizialmente approvato;
- 2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 5 al presente bando, firmato dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.

Il Responsabile del procedimento verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

18.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario tramite Sis.Co inoltra al GAL la domanda di variante autorizzata, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 11.2 e 11.3 e corredata da:

- 1) relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante o suo incaricato, recante la descrizione e le motivazioni delle varianti che si intendono apportare al progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione di cui al precedente paragrafo 11.4, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- 3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 5 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario.

La domanda di variante sostituisce completamente la domanda iniziale.

La realizzazione del nuovo Piano aziendale è ammissibile soltanto dopo la presentazione in Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 18.4.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere con le attività che rientrano nella variante stessa.

Il beneficiario che proceda a eseguire le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante sono ammissibili soltanto dopo la presentazione in Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 18.4.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

18.4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

La domanda di variante, ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso, viene istruita dal GAL a opera del Responsabile del procedimento; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato al nuovo Piano aziendale, con riferimento alla sezione dei criteri "Analisi tecnica e requisiti qualitativi del Piano aziendale e del progetto" non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

La domanda di variante viene istruita dal GAL secondo le modalità e con la stessa procedura descritta per l'istruttoria delle domande di aiuto.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 13; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono a esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

Conclusa l'istruttoria e preso atto di quanto definito dal Nucleo Tecnico di Valutazione, il Responsabile del Procedimento autorizza o non autorizza la variante e aggiorna, se del caso, l'ammontare del contributo concesso relativamente alla domanda oggetto di variante e, tramite PEC, ne dà comunicazione in ogni caso al beneficiario.

Nel caso di non autorizzazione della variante l'istruttoria può concludersi con:

- esito positivo con esclusione della variante richiesta;
- esito negativo, nel caso in cui la non autorizzazione della variante richiesta comporti il non raggiungimento degli obiettivi del progetto iniziale; in questo caso si ha la decadenza del contributo concesso.

19. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

19.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo:
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate, solo in caso di cambio del beneficiario.

19.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite Sis.Co. entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente.

Il Responsabile del procedimento, istruita la richiesta, comunica al subentrante e al cedente tramite PEC l'esito dell'istruttoria che può comportare:

- la non autorizzazione al subentro:
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione senza alcuna variazione.

Il subentrante deve presentare in Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 11.2 e 11.3.

Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria della domanda e, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna gli atti di concessione del finanziamento e ne dà comunicazione tramite PEC al Responsabile di Operazione per gli adempimenti di competenza e al nuovo beneficiario.

Nel caso di non autorizzazione al subentro il beneficiario precedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

PARTE II - DOMANDA DI PAGAMENTO

20. PROCEDURE DI PAGAMENTO

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale.

I pagamenti sono disposti dall'Organismo Pagatore Regionale, che si avvale per l'istruttoria delle domande di SAL e saldo degli Organismi Delegati (OD), ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'OPR, che assume, per la gestione delle domande di pagamento, la funzione di Responsabile del procedimento.

Per ulteriori dettagli circa le procedure di gestione e controllo delle domande di pagamento e le procedure dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, si fa riferimento ai seguenti documenti:

- D.d.s. 11 giugno 2018, n. 8492 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia -Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti" (di seguito "Manuale Unico PSR", consultabile al seguente indirizzo: <u>Manuale Unico</u> PSR e Schede Operative;
- D.d.s. 29 giugno 2018, n. 9649 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia Manuale delle procedure dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento" (di seguito "Manuale autorizzazione al pagamento"), consultabile al seguente indirizzo: Manuale autorizzazione al pagamento.

21. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso in due rate.

Il GAL effettua periodicamente lo scarico da Sis.Co. delle domande di pagamento presentate dai beneficiari.

Il GAL invia all'OD istruttore i bandi (testo o link) relativi alle domande di anticipo, SAL o saldo presentate (inserite nello scarico Sis.Co.).

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori degli OD che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 21.2, 21.3 e 22, redigono e sottoscrivono i relativi verbali, controfirmati dal Dirigente responsabile.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso.

OPR informa il GAL in merito alla esecuzione di ogni pagamento.

Gli OD, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.

Le Amministrazioni competenti inviano il verbale ai beneficiari che, entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della Legge n. 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute, redige e sottoscrive una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli OD competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, accertano la validità del documento di regolarità contributiva (DURC) e, ove previsto, la regolarità della documentazione antimafia e della dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato.

21.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

Questa Operazione non prevede l'erogazione dell'anticipo.

21.2 EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA DI CONTRIBUTO

Il beneficiario, dopo l'avvio del Piano aziendale, deve richiedere l'erogazione della prima rata, pari al 60% dell'importo del premio concesso.

La presentazione della domanda di pagamento della prima rata all'Amministrazione competente deve avvenire entro 9 mesi dalla data di concessione, ossia dalla data di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

La presentazione della domanda di liquidazione della prima rata oltre i suddetti termini non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal contributo concesso.

La domanda di pagamento della prima rata avviene esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., allegando la seguente documentazione:

- quando è necessario acquisire la documentazione antimafia, di cui agli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art. 85 del D. lgs. n. 159/2011, con indicazione dei familiari conviventi maggiorenni che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo scaricabile dal sito internet della Prefettura di Como. L'evidenziazione di criticità in tema di documentazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione;
- 2. documentazione attestante l'avvio delle attività incluse nel Piano aziendale.

Nell'ambito dei controlli finalizzati al pagamento della prima rata, le Amministrazioni competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (DURC, ecc.) e che siano rispettate le condizioni per la liquidazione del contributo:

- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità previsti per la presentazione della domanda di sostegno da possedere anche oltre la data di presentazione della domanda di sostegno e verificabili in fase di primo pagamento, ossia:
 - o l'assenza di altri benefici comunitari per l'insediamento dei giovani imprenditori;
 - o il mantenimento della conduzione di un'azienda in zona svantaggiata di montagna. Qualora sia accertato il non mantenimento, il contributo è ridotto a € 20.000,00, importo corrispondente al contributo per la conduzione di un'azienda in altre zone;
- l'avvio del Piano aziendale entro 6 mesi dalla data di concessione del premio (data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento), attraverso il riscontro della documentazione prodotta dal beneficiario a dimostrazione dell'avvio delle attività (documentazione coerente con una o più attività incluse nel Piano aziendale).

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria dagli uffici delle Amministrazioni competenti in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

21.3 EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA DI CONTRIBUTO

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la conclusione del Piano aziendale, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere la liquidazione della seconda rata del premio spettante. Il contributo erogabile come seconda rata corrisponde all'ulteriore 40% del contributo concesso, tenuto conto di eventuali riduzioni e sanzioni.

La presentazione della domanda di liquidazione oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% dell'importo della rata stessa.

La richiesta della liquidazione presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal contributo concesso e la restituzione dell'importo della prima rata già percepita, maggiorata degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento della seconda rata, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., all'Amministrazione competente, il beneficiario deve allegare:

1. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo il modello dell'Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative;

2. quando è necessario acquisire la documentazione antimafia, di cui agli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, con indicazione dei familiari conviventi maggiorenni che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo scaricabile dal sito internet della Prefettura di Como. La documentazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è una Pubblica Amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico. L'evidenziazione di criticità in tema di documentazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione.

Alla presentazione della domanda di liquidazione della seconda rata, il richiedente deve compilare il Piano aziendale finale per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale con le modalità stabilite al punto 6) del paragrafo 4.

Le Amministrazioni competenti, controllando le domande di pagamento, verificano:

- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità previsti per la presentazione della domanda di sostegno da possedere anche oltre la data di presentazione della domanda di sostegno, ossia:
 - l'assenza di altri benefici comunitari per l'insediamento dei giovani imprenditori;
 - il mantenimento della conduzione di un'azienda in zona svantaggiata di montagna. Qualora sia accertato il non mantenimento, il contributo è ridotto a € 20.000, importo corrispondente al contributo per la conduzione di un'azienda in altre zone;
- la durata minima di 5 anni, a partire dalla data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento, del contratto societario in caso di società di capitali o dello Statuto in caso di società cooperativa;
- il completamento del Piano aziendale secondo quanto dettagliato al punto 6 del paragrafo 4;
- il rispetto degli impegni essenziali e accessori, di cui ai successivi paragrafi 27.1 e 27.2.

L'OD può richiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria. Terminato l'esame della documentazione il funzionario compila e sottoscrive la lista di controllo e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

L'OD comunica la chiusura dell'istruttoria al beneficiario che può partecipare, entro 10 giorni dalla data di trasmissione, al procedimento istruttorio ai sensi della Legge n. 241/1990, attraverso la presentazione di un'istanza di riesame con le osservazioni ed eventuale documentazione a corredo.

Il Dirigente responsabile, sulla base dell'istruttoria del funzionario incaricato, comunica entro 15 giorni l'accoglimento o il non accoglimento dell'istanza di riesame.

Le Amministrazioni competenti, completate le verifiche, determinano il contributo ammissibile e l'importo liquidabile della seconda rata.

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria delle Amministrazioni competenti in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

22. CONTROLLI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI – ACCERTAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEL PIANO AZIENDALE

Per la sola domanda di pagamento della seconda rata del contributo, l'istruttoria implica una specifica verifica della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. visita in situ) al fine dell'accertamento della realizzazione del Piano aziendale.

L'istruttoria deve verificare che:

- il Piano aziendale sia stato realizzato coerentemente con quello approvato;
- le azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi siano state realizzate in conformità con quelle programmate;
- gli obiettivi indicati nel Piano aziendale siano stati raggiunti, parzialmente o integralmente.

In fase di verifica *in situ*, i funzionari controllori verificano che le attività descritte nel Piano aziendale siano state effettivamente realizzate mediante verifica della documentazione disponibile in sede e/o mediante riscontro della presenza in sede degli investimenti materiali e immateriali dichiarati.

23. CONTROLLO IN LOCO

Per questa Operazione è previsto il controllo in loco, che contempla anche una visita in situ, con le modalità descritte nel Manuale unico PSR e in base alla check list allegata al presente bando.

Il controllo *in loco* è eseguito dagli OD, su un campione almeno pari al 5% della spesa pubblica ammessa a finanziamento e pagata da OPR, estratto sulla base di fattori di rappresentatività e di analisi del rischio definite dall'OPR, prima dell'erogazione della seconda rata del premio (Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii, artt. 49 ss.).

Per questa Operazione, il controllo include:

- le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici previsti per la domanda di pagamento della seconda rata;
- la verifica degli impegni assunti;
- la verifica delle dichiarazioni rese;
- la verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno;
- le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo.

Il controllo *in l*oco viene eseguito dall'OD: il funzionario che realizza il controllo *in l*oco non può essere lo stesso che ha operato nel procedimento tecnico-amministrativo (istruttoria domanda di sostegno e di pagamento).

Al termine del controllo effettuato il funzionario addetto è tenuto a redigere: la check list di controllo in loco, la relazione per la visita in situ e la relazione di controllo in loco.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo *in lo*co si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori e di quanto previsto dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 e di altri obblighi previsti dal presente bando.

24. FIDEIUSSIONI

In casi particolari l'OPR può richiedere la polizza fideiussoria, stabilendo la durata della garanzia stessa.

Lo svincolo della polizza fideiussoria viene disposto da OPR, previa autorizzazione dell'OD competente, una volta eseguiti con esito positivo i necessari collaudi/controlli sulle opere/interventi eseguiti. OPR invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari al 100% del contributo concesso.

25. CONTROLLI EX POST

Per questa Operazione è prevista l'effettuazione di controlli ex post, con le modalità descritte nel Manuale unico PSR e in base alla check list allegata al presente bando.

Il periodo ex post è quello compreso tra l'erogazione della seconda rata e la conclusione del periodo di 5 anni dalla concessione del contributo stesso, ossia la data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

OPR esegue un'estrazione delle domande da sottoporre a controllo ex post e comunica all'OD interessato le domande estratte e da controllare.

Il controllo è limitato alla verifica che il beneficiario rimanga insediato nell'azienda nel suddetto periodo e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità, include di norma un sopralluogo e la verifica della documentazione comprovante l'esistenza e/o l'attività dell'impresa o di altra documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi sottoscritti.

Al termine del controllo vengono redatte: la check list di controllo ex post, la relazione per la verifica in situ e la relazione di controllo ex post.

26. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di irregolarità accertate o rinuncia da parte del beneficiario.

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissibilità;
- mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 27.1;
- violazione del divieto di cumulo, come stabilito al precedente paragrafo 8;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativi dei controlli in loco e dei controlli ex post nei casi previsti, secondo quanto disciplinato dal D.d.s. n. 11972 del 04/10/2017.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al successivo paragrafo 27.2.

26.1 PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente è accertato antecedentemente alla prima domanda di pagamento, il procedimento è avviato dal GAL mentre, se è accertato nell'ambito dell'istruttoria di una domanda di pagamento o successivamente, il procedimento è avviato dall'Organismo Pagatore Regionale.

Se si tratta di decadenza per rinuncia, si rimanda al successivo paragrafo 29.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'art. 7 della Legge n. 241/90.

Nella comunicazione di avvio del procedimento s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Alla conclusione delle fasi di verifica del riesame sarà inviato all'interessato, tramite PEC:

- il provvedimento definitivo di decadenza totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza;
- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Qualora siano state erogate la prima e/o la seconda rata del contributo, l'Organismo Pagatore Regionale richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

27. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute.

27.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Gli impegni essenziali sono i seguenti:

- consentire il regolare svolgimento dei controlli amministrativi, in loco ed ex post, e/o dei sopralluoghi o visite in situ effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- rimanere insediato nell'azienda per almeno 5 anni a partire dalla data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di contributo presentata a valere sul presente bando dell'Operazione 6.2.01;
- concludere il Piano aziendale entro i termini stabiliti dalle disposizioni attuative e raggiungere completamente almeno uno degli obiettivi previsti;
- presentare la domanda di pagamento della prima rata nei termini stabiliti dalle disposizioni attuative;
- presentare la domanda di pagamento della seconda rata entro 90 giorni dalla data di completamento del Piano aziendale, comprensivo di eventuali proroghe;
- raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal Piano aziendale. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda.

27.2 IMPEGNI ACCESSORI

Gli impegni accessori sono i seguenti:

- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli da questa effettuati;
- presentare la domanda di pagamento della seconda rata tra 60 e 90 giorni dalla data di completamento del Piano aziendale. La presentazione della domanda in questo termine implica una decurtazione pari al 3% dell'importo concesso;
- completare il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale entro i termini stabiliti
 dalle disposizioni attuative e raggiungere completamente più di uno degli obiettivi previsti. La
 realizzazione parziale degli obiettivi del Piano aziendale comporta una riduzione del contributo a
 seconda del numero di obiettivi realizzati rispetto al numero di obiettivi previsti, in base alla tabella
 di seguito riportata:

		OBIETTIV	1			INCIDENZA DELLA	
PROPOSTI		MPLETAMENTE RAGGIUNTI (X) O COMPLETAMENTE RAGGIUNTI (N)			. ,	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PROPOSTI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO
	1	2	3	4	5		
2 OBIETTIVI	Χ	Χ				COMPLETO	NULLA
2 OBIETTIVI	Χ	Z				PARZIALE	ALTA
3 OBIETTIVI	X	Χ	Χ			COMPLETO	NULLA
3 OBIETTIVI	Χ	Χ	Ν			PARZIALE	BASSA
3 OBIETTIVI	Χ	Z	Ν			PARZIALE	ALTA
4 OBIETTIVI	Χ	Χ	Χ	Χ		COMPLETO	NULLA
4 OBIETTIVI	Χ	Χ	Х	Ν		PARZIALE	BASSA
4 OBIETTIVI	Χ	Χ	Ν	Ν		PARZIALE	MEDIA
4 OBIETTIVI	Χ	Ν	Ν	Ν		PARZIALE	ALTA
5 OBIETTIVI	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	COMPLETO	NULLA
5 OBIETTIVI	Χ	Χ	Χ	Χ	Ν	PARZIALE	BASSA
5 OBIETTIVI	Х	Χ	Х	Ν	Ν	PARZIALE	BASSA
5 OBIETTIVI	Χ	Х	Ν	Ν	Ν	PARZIALE	MEDIA
5 OBIETTIVI	Χ	Ν	Ν	Ν	Ν	PARZIALE ALTA	

28. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista.

In generale, le cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante sono:

- 1. Il decesso del beneficiario:
 - certificato di morte;
- 2. l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.:

- eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale;
- 3. l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie assoggettate all'impegno o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento:
 - provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
- 4. le calamità naturali che coinvolgano superfici assoggettate all'impegno o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento:
 - provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o in alternativa;
 - certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- 5. la provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo o il furto di attrezzature, strumenti e macchinari:
 - denuncia alle forze dell'ordine:
- 6. l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo:
 - certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del D.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attesta la presenza dell'epizoozia;
- 7. le fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale:
 - Ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere notificata per iscritto all'OPR e al GAL, tramite PEC, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Si precisa che, anche in presenza di cause di forza maggiore riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.

Non possono essere riconosciute cause di forza maggiore al di fuori di quelle stabilite dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e sopra riportate.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza dell'OPR.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa da OPR al richiedente e per conoscenza al GAL.

29. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto al contributo ovvero in tutto alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'OPR e al GAL.

La rinuncia totale deve essere comunicata tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co. o, in alternativa, mediante PEC inviata all'OPR e al GAL. La procedura di rinuncia totale va presentata in Sis.Co. direttamente dal richiedente o suo delegato.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al precedente paragrafo 28.

La rinuncia non è ammessa qualora le Amministrazioni competenti abbiano già:

- 1. informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- 2. comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

PARTE III - DISPOSIZIONI COMUNI

30. ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto (oppure della domanda di pagamento), compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa.

Si considerano errori palesi:

- errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa, quali, ad esempio, codice statistico o bancario errato;
- errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) che emergono tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Dopo la data di chiusura per la presentazione delle domande di cui al precedente paragrafo 14.1, il richiedente deve presentare la domanda di riconoscimento di errore palese tramite PEC al GAL, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.

Dopo la concessione del contributo, il richiedente deve presentare la domanda di riconoscimento di errore palese tramite PEC all'Organismo Pagatore Regionale, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.

La domanda di correzione di errore palese deve essere presentata secondo le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3.

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

31. REGIME DI AIUTO

Il contributo assegnato nell'ambito della presente Operazione deve rispettare il Regolamento (UE) n. 1407/2013 il quale prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime de minimis fino ad un massimo di € 200.000 in un triennio, cioè l'esercizio finanziario in cui il beneficiario riceve la concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul sito web del Lago di Como GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento, e i due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale massimo degli aiuti de minimis ottenuti da un'impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime de minimis.

Ogni impresa che richiede il contributo è tenuta alla presentazione dell'autocertificazione de minimis resa ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale dichiara tutti i contributi ricevuti in regime de minimis.

Si evidenzia che nel caso un'agevolazione concessa in de minimis comporti quale conseguenza il superamento del massimale a disposizione in quel momento all'impresa beneficiaria, questa non potrà beneficiare delle disposizioni de minimis nemmeno per la parte che non eccede tale tetto.

Quindi il richiedente deve verificare che il contributo richiesto non superi, cumulato con altri eventuali aiuti concessi in *de minimis*, l'importo di € 200.000, pena la non ammissibilità della domanda presentata.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Si rammenta che, se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in *de minimis*.

Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sia in altri settori o attività, bisogna che l'impresa garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti de minimis.

Per disposizioni nazionali (art. 52 della Legge n. 34/2012 e DM n. 115/2017), i dati sugli aiuti di Stato della presente Operazione e dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato per le verifiche sulle dichiarazioni delle autocertificazioni dei contributi in *de minimis*. Delle verifiche e dell'avvenuta registrazione ne viene dato atto negli atti di concessione del Responsabile del Procedimento.

32. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

33.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Operazione, l'indicatore individuato è il numero di domande (presentate, ammesse, finanziate) per ciascuna tipologia d'intervento.

		Nome indicatore	U. m.	Valore atteso al 2023
INDICATORI		O1 - Spesa pubblica totale	€	210.000,00
	Indicatori	O3 - Numero di operazioni sovvenzionate	n°	7
	QCM&V	O11 - Numero di giorni di formazione impartita	n°	4
		O12 - Numero di partecipanti alla formazione	n°	40
		INDICATORI DI MONITORAGGIO		
		N partner pubblici	n°	2
Indicatori PSL		N partner privati	n°	2
	Indicatori PSL	N progetti attivati	n°	7
		N filiere valorizzate/interessate	n°	1
		N operazioni attivate	n°	1
		INDICATORI DI VALUTAZIONE		
		N nuove aziende attivate	n°	7
	Indicatori ambientali	N attività imprenditoriali costituite da parte di giovani imprenditori, con piani aziendali attenti all'ambiente	n°	7

32.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e art. 32, comma 2bis, lett. c), della L.R. 01/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile delle disposizioni attuative, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

33. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal Lago di Como GAL relativi all'istruttoria, all'accertamento e al controllo per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione, secondo le modalità di seguito indicate.

33.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

O IN ALTERNATIVA

33.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali, si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in

- via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità previste dall'ordinamento.

34. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640bis c.p., chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni (Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

35. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali sono disciplinati dal Reg. (UE) n. 679/2016 (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e dalla DGR n. 7837 del 12/02/2018 "Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia". Secondo la normativa vigente, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.

A tal fine, forniamo le sequenti informazioni.

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Sis.Co. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comportano, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con i dati presenti nelle banche dati del sistema. I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da Enti Pubblici o affidate dagli stessi ad Enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito Internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per 2 anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi, l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolari del trattamento

Titolari del trattamento sono il Lago di Como GAL, con sede in Canzo (CO) in Via Vittorio Veneto n. 16, la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano in Piazza Città di Lombardia n. 1 e l'Organismo Pagatore Regionale, con sede in Milano in Piazza Città di Lombardia n. 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore del Lago di Como GAL, che potrà autorizzare i membri del Nucleo Tecnico di Valutazione al trattamento dei dati raccolti per la sola finalità di cui alle presenti disposizioni attuative.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica spa, nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dalla normativa vigente.

38. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative il quale, tra l'altro, stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Apertura del periodo di presentazione delle domande, tramite Sis.Co.	<mark>2</mark> settembre 2020
Chiusura del periodo di presentazione delle domande, tramite Sis.Co.	<mark>lunedì 1</mark> 9 ottobre 2020, ore 12.00
Termine massimo per conclusione delle istruttorie e trasmissione ai richiedenti dei verbali istruttori definitivi	18 marzo 2021 2021
Pubblicazione sul sito internet del GAL del provvedimento di approvazione delle graduatorie e di ammissione a finanziamento	2 aprile 2021
Termine per la realizzazione degli interventi	48 mesi (termine massimo) dalla data di avvio del Piano aziendale

LISTA DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 - Modulo di autocertificazione da allegare alla domanda di premio

Allegato 2 - Modulo di autocertificazione da allegare alla domanda di erogazione della seconda rata di contributo

Allegato 3 – Piano aziendale

Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis

Allegato 5 – Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Allegato 6 – Allegato B del PSR 2014-2020

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Lago di Como GAL

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Operazione 6.2.01 "Incentivi per il rafforzamento delle filiere nelle zone svantaggiate e non svantaggiate da parte di giovani imprenditori".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

					-		
II/la sottoscritto/a							
nato/a a						il	//
residente a	Pr	ov	via _				
C.F		in			titolare/legale	rapp	oresentai
dell'impresa/società							, P.I
			erimento	alla			contrib
n	, essendo a c	conos	cenza di q	juanto	stabilito dalle di	sposizio	ni attuat
in oggetto;							
consapevole delle sanzio falsi, richiamate dall'art. I provvedimento eventualn dello stesso D.P.R.	76 del D.P.R. n. 44	15/20	00 e della	deca	denza dai benel	ici con	seguenti
		DIC	HIARA				
 1) di: avere non avere richiesto un premio di p di Sviluppo Rurale 2014 2) di: avere non avere avviato un'attività con del paragrafo 3; 	-2020;						
Il sottoscritto dichiara, inc informato che i dati perso strumenti informatici, esc dichiarazione viene resa.	onali contenuti ne	ella p	resente di	chiara	zione saranno tr	attati,	anche c
Luogo e data,							
					Firma del dic	hiaran	te

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA DI PREMIO

All'Organismo Pagatore Regionale

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.2.01 "Incentivi per il rafforzamento delle filiere nelle zone svantaggiate e non svantaggiate da parte di giovani imprenditori".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

II/la sottoscritto/a					
nato/a a				Prov	il//
residente a	Prov	via _			
C.F	, in	qualità	di	titolare/legale	rappresentante
dell'impresa/società					, P.IV <i>A</i>
				domanda	
n,		'/ es	ssendo	a conoscenza	di quanto stabilito
dalle disposizioni attuative in og	ggetto,				
consapevole delle sanzioni per falsi, richiamate dall'art. 76 de provvedimento eventualmente dello stesso D.P.R.	I D.P.R. n. 445/200	00, e della	decad	denza dai bene	fici conseguenti a
	DIC	HIARA			
di non avere percepito un corrispondenti diverse dal Prog					Iltre fonti di aiuto
Il sottoscritto dichiara, inoltre, o informato che i dati personali strumenti informatici, esclusivo dichiarazione viene resa.	contenuti nella p	resente di	chiara	zione saranno t	rattati, anche cor
Luogo e data,					
				Firma del dic	chiarante

PIANO AZIENDALE – BUSINESS PLAN

Titolo del progetto:
Nominativo del Libero professionista (imprenditore/libero professionista) ovvero denominazio della MPMI:
Sede operativa/sedi operative della MPMI ovvero Luogo/luoghi di esercizio del libero professionis ovvero sedi operative/luoghi di esercizio dove si intende avviare l'attiv imprenditoriale/professionale (max. 1.000 caratteri) Indicare se la sede operativa/luogo di esercizio, dove è/sarà ubicata/o, le caratteristiche funzionali (superfic suddivisione degli spazi), se di proprietà o in affitto (specificando il valore d'acquisto o il canone annuo) laddove debba essere ancora attivata/o, i tempi per l'attivazione.
Data inizio progetto
(Informazione <u>obbligatoria</u>)
Data fine progetto (Informazione obbligatoria)

1. Contenuti del Progetto

1.1 Descrizione del progetto e dell'idea imprenditoriale/professionale in relazione agli obiettivi, ai tempi di realizzazione ed ai risultati attesi (max. 4.000 caratteri)

Breve descrizione dell'idea imprenditoriale/professionale e delle connesse attività, degli obiettivi che si intende raggiungere, dei tempi entro i quali si intende raggiungere gli obiettivi previsti, della tempistica prevista per la conclusione del Progetto e per l'avvio dell'attività commerciale. Spiegare l'origine dell'idea, evidenziare le motivazioni che hanno portato alla decisione di avviare l'impresa/attività professionale, forma giuridica scelta o che si intende scegliere (coerenza interna del progetto).

.....

1.2 Obiettivi, tempi di realizzazione, tappe intermedie, risultati attesi

Inserire da un minimo di 2 a un massimo di 5 obiettivi comprensivi di tempi di realizzazione, tappe intermedie e risultati attesi concreti per ciascun obiettivo. Si ricorda che per la presente linea di finanziamento non sono previse spese ammissibili e non ammissibili ma che, ai fini dell'erogazione del contributo, si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi prefissati, pena la decadenza parziale o totale del contributo.

1.3 Coerenza tra il progetto imprenditoriale, l'organizzazione della struttura di impresa ed il mercato di riferimento (max. 4.000 caratteri)

Descrizione, da un punto di vista tecnico e commerciale, dei settori di applicazione, delle funzioni assolte e dei bisogni soddisfatti (target di clientela), degli eventuali elementi di differenziazione rispetto alla concorrenza, del livello attuale di sviluppo del prodotto/servizio, della gamma di prodotti e servizi (eventuali varianti, versioni, opzioni diverse da proporre ai clienti), dei servizi collegati, dei servizi complementari e accessori, degli eventuali certificazioni e/o autorizzazioni acquisite o da acquisire (coerenza esterna del progetto).

.....

1.4 Qualità dell'investimento anche in base al livello di innovatività e tecnologico, capacità di generare esperienze simili e di essere replicato in altre aree geografiche (max. 4.000 caratteri)

Descrivere come l'investimento si qualifica per innovatività rispetto al mercato di riferimento locale e come, eventualmente, applica soluzioni tecnologiche (anche di natura sociale). Descrivere la potenzialità, sia in ambito locale che regionale, di replicare il progetto e/o ampliarne la presenza nel territorio.

.....

1.5 Sostenibilità e potenzialità del progetto: Capacità del progetto imprenditoriale di mantenersi nel tempo in relazione alle voci di costo e alle voci di ricavo

(max. 4.000 caratteri)

Dal punto di vista finanziario, descrivere le voci di costo e di ricavo, nella fase di esercizio dell'attività, evidenziando la capacità del progetto di sostenersi nel tempo una volta entrato a regime. Evidenziare, se pertinente, la capacità del progetto di differenziare le voci di entrata.

Fornire indicazioni sulle modalità di stima dei ricavi e dei costi.

.....

1.6 Analisi dei costi e dei tempi di realizzazione: coerenza dei costi di progetto e dei tempi di realizzazione con gli obiettivi dell'investimento (max. 4.000 caratteri)

Dal punto di vista economico, descrivere la coerenza tra i mezzi di produzione impiegati (immobili, macchinari, ecc.) e le attività realizzate. Descrivere le attività di progetto ed i loro tempi di realizzazione ai fini della valutazione di coerenza. Descrivere il rapporto tra investimento e ritorno atteso

In relazione agli elementi di cui sopra fornire dati quantitativi a disposizione e relative fonti.

.....

1.7 Descrizione della struttura organizzativa - Ruoli e funzioni (max.4.000 caratteri)

Descrivere la struttura organizzativa (prevista entro il termine del triennio a partire dalla presentazione della domanda), precisando ruoli e funzioni delle principali figure coinvolte, il numero di risorse per ciascuna funzione (specificando se sono dipendenti o risorse esterne ed indicando, in questo caso, il tipo di collaborazione) ed il numero di risorse umane qualificabili come "nuovo personale", ossia contrattualizzato a decorrere dalla data di ammissibilità delle spese, come disciplinato dal bando..

itolarità femminile dell'impresa: Riepilogo dati sul personale:	31/NO	
Numero nuove assunzioni previste (Full time)	Numero assunti u (Full time)	
ostenibile del territorio (fruizione a basso impatto ambientale, ser	del territorio attrave	nuovano la sostenibilità ambientale e la fruizio erso sistemi di mobilità dolce, utilizzo di prodo umbientale, ecc.); (max. 4.000 caratteri)
sostenibile del territorio (fruiz	ione del territorio attra	omuovono la sostenibilità ambientale e la fruizio averso sistemi di mobilità dolce, utilizzo di beni a bas bilizzazione ambientale, ecc.)
degli impatti ambientali dell	e stesse (opere murarie	izzati all'efficientamento dei consumi e alla riduzio e e impianti per l'efficientamento energetico e idric consumi e la domotica, ecc.);
 i prodotti e servizi realizzat 31/12/2017) o donne neoas 		o di giovani (età inferiore ai 35 anni alla data d
1.9 Descrizione del Progetto in te Compilare le tabelle di sintesi relative e le tabelle di dettaglio esplicative p	e alla copertura dei co: per ciascuna tipologia	sti di progetto, alla ripartizione delle spese di Proge
.9.1 Prospetto sintetico sui costi		
Voce		Ammontare
Voce Costo di progetto (A) – Totale sp		Ammontare
Voce Costo di progetto (A) – Totale sp Contributo regionale (1)	oese ammissibili	Ammontare
Voce Costo di progetto (A) – Totale sp	oese ammissibili orse proprie del nutui/prestiti	Ammontare

Indicare la presenza nell'ambito della struttura organizzativa (al netto degli imprenditori/soci/amministratori) di

SPESE AMMISSIBILI	TOTALE (Euro)
acquisto di beni strumentali: materiali nuovi o usati o noleggio dei medesimi	
2. nuovo personale contrattualizzato a decorrere dalla data di ammissibilità delle spese	

3. opere edili-murarie e impiantistiche	
4. progettazione e direzione lavori, per le opere edili e murarie	
5. acquisto di hardware e software	
6. acquisto di beni immateriali	
7. servizi di consulenza o servizi equivalenti	
8. acquisto delle scorte	
9. spese generali addizionali forfettarie	

2. Composizione del team imprenditoriale

Per ciascun imprenditore/socio/amministratore inserire i dati previsti nella tabella di seguito riportata.; le tabelle non devono essere compilate i nel caso di liberi professionisti.

Imprenditore/Soci

Nominativo/Ragione sociale	Codice fiscale	Quota (%)
•••••	••••••	•••••
•••••		
•••••	•••••	•••••

Amministratori

Nominativo	Codice fiscale	Ruolo
	•••••	

3. Descrizione delle modalità attraverso cui il Progetto risulta coerente con i temi del Piano di Sviluppo Locale del Lago di Como GAL

3.1 Temi e sotto temi pertinenti il progetto:

(Informazione <u>obbligatoria</u>. Scelta multipla)

|--|

2	Valorizzazione delle filiere forestali
3	Sviluppo di servizi essenziali alla popolazione delle aree rurali
4	Attività ricreative e didattiche per la valorizzazione del patrimonio rurale
5	Attività culturali per la valorizzazione del patrimonio rurale
6	Attività formative al servizio del territorio rurale
7	Attività innovative per il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DE MINIMIS

Al Lago di Como GAL

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.2.01 "Incentivi per il rafforzamento delle filiere nelle zone svantaggiate e non svantaggiate da parte di giovani imprenditori".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN *DE MINIMIS* (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

II/La sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anag	grafica richiedente					
	Nome e cognome	nato/a il	nel Comune di		Prov.	
Il Titolare / legale						
rappresentante	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.
dell'impresa						

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa							
	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica				
Impresa							
	Comune	CAP	Via		n.	Prov.	
Sede legale							
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA					

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

	Titolo:
Bando	PSL 2014-2020 Lago di Como GAL - OPERAZIONE 6.2.01 "Aiuti all'avviamento di giovane imprenditoria"

Per la concessione di aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale;
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo;
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca;
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG;

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 4bis);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

		DICHIARA				
□ che l'impresa (non è controllata né co controlla, anche indirett	amente, le imp	orese seguenti aventi se		•	
ciascuna delle q (ripetere tabella se ne	uali presenta la dichiaro ecessario)	azione di cui all	'allegato 6:			
Anagrafica imp	resa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragi dell'impresa	one sociale	Forma giuridica			
Sede legale	Comune	САР	Via		n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IV	/A			
unità operativa ir (ripetere tabella se n	è controllata, anche ind n Italia, per ciascuna de ecessario) 'impresa che esercita il	elle quali presei	nta la dichiarazione di d		_	
Impresa	Denominazione/Ragi dell'impresa		Forma giuridica			
Sede legale	Comune	САР	Via		n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IV	'A			
SEZIONE B - RISPETTO che l'esercizio fir il/;	DEL MASSIMALE nanziario (anno fiscale)	dell'impresa rc	ppresentata inizia il	//_	e	terminc

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato 4bis sez. A).

□ 2 .′	1 - che	all'impreso	a rappresent	ata no	n è sta	ato (concesso	nell'es	ercizio	finanzia	rio coi	rente (e ne
due	esercizi	i finanziari	precedenti	alcun	aiuto	de	minimis,	tenuto	conto	anche	delle	dispos	izioni
relat	ive a fu	sioni/acau	isizioni o sciss	sioni ² ;									

□ 2.2 - che all'impresa rappresentata sono stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti de minimis, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³:

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il l'aiuto	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis⁴	Importo m	Di cui imputabile all'attività di trasporto	
	de minimis					Concesso	Effettivo ⁵	merci su strada per conto terzi
1								
2								
3								
					TOTALE			

□ che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici am □ che l'impresa rappresentata opera anche in settori economici es sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei cost □ che l'impresa rappresentata opera anche nel settore economica per conto terzi", tuttavia dispone di un sistema adeguato di separa dei costi.	cclusi, tuttavia dispone di un ti; o del "trasporto merci su strado
Luogo e data,	
	Firma del dichiarante

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 4bis, Sez. B)

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il "de minimis" usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 4bis Sez. B)

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato 4bis Sez.B).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *de minimis* è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti l'ammontare degli aiuti *de minimis* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Esempio calcolo importo de minimis nel triennio:

	Anno concessione 2014 (Esercizio finanziario n. 3)	Anno concessione 2015 (Esercizio finanziario n. 2)	Anno concessione 2016 (Esercizio finanziario n. 1)	Contributo richiesto nel 2017 (Esercizio finanziario n.)	Calcolo importi richiesti e concessi in regime de minimis, nel triennio	Anno concessione 2017 (Esercizio finanziario n) Contributo ammissibile in regime de minimis
	50.000	0	0	200.000	200.000	200.000
Cambrila	50.000	50.000	0	150.000	200.000	150.000
Contributo concesso in	0	50.000	50.000	100.000	200.000	100.000
regime de	0	50.000	150.000	200.000	400.000	0
minimis (€)	0	50.000	0	160.000	210.000	150.000 ricalcolato*

^{*}Si evidenzia che, se con la nuova concessione fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto all'importo in eccedenza.

SEZIONE A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, «le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria». Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate a essa da un rapporto di collegamento (controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2, Regolamento (UE) n. 1407/2013

«Ai fini del presente regolamento s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni sequenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica».

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 6). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

SEZIONE B: Rispetto del massimale - Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in *de minimis* ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Esempio: All'impresa A sono stati concessi € 80.000 in *de minimis* nell'anno 2010. All'impresa B sono stati concessi € 20.000 in *de minimis* nell'anno 2010.

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B).

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di € 70.000. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno a un totale di € 100.000. Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a € 170.000.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

SEZIONE C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti de minimis.

Da Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art. 1, par. 1) sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori: pesca e acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; produzione primaria dei prodotti agricoli; solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che, ai sensi dei regolamenti de minimis godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di € 200.000, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a € 100.000.

PROSPETTO VARIANTE

Quadro di confronto tra la situazione prevista al momento della presentazione della domanda di aiuto e quella che si determina a seguito della richiesta di variante

Codice Sis.Co.	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
	TOTALE			
	TOTALE FINANZIATO			
	CONTRIBUTO (%)			
	CONTRIBUTO (€)			

Prov.

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DE MINIMIS DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLATA O CONTROLLANTE

Al Lago di Como GAL

nel Comune di

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.2.01 "Incentivi per il rafforzamento delle filiere nelle zone svantaggiate e non svantaggiate da parte di giovani imprenditori".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN *DE MINIMIS* (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

nato/a il

II/La sottoscritto/a:

SEZIONE 1 - Anagrafica richiedente

Nome e cognome

Il Titolare / legale										
rappresentant	e Comune di residenza	CAP	Via	Via		n.	Prov.			
dell'impresa										
in qualità di tito	lare/legale rappresentante	e dell'impresa								
SEZIONE 2 – A	nagrafica impresa									
	Denominazione/Ragio	enominazione/Ragione sociale Forma giuridica								
Impresa										
	Comune	CAP	Via		n.	Prov.				
Sede legale										
Dati impresa	Codice fiscale	Codice fiscale Partita IVA								
Dali lilipiesa										
□ CONTROLLAT dell'impresa ric	A hiedente	□ CONTROLLANTE								
•	uanto previsto dall'Avviso	Pubblico					,			
	Titolo:									
Bando	PSL 2014-2020 Lago di Co giovane imprenditoria"	SL 2014-2020 Lago di Como GAL - OPERAZIONE 6.2.01 "Aiuti all'avviamento di iovane imprenditoria"								

per la concessione di aiuti *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale;
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo;
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca;
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG;

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 4bis);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il/ e termina il/; □ 1.2 - che all'impresa rappresentata non è stato concesso nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto de minimis, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni ⁶ ; □ 1.2 - che all'impresa rappresentata sono stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti de minimis, tenuto conto anche delle disposizioni relative										
	acquisizioni o s righe se necesso									
Impresa cui è stato concesso il l'aiuto	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo	Provvedimento di concessione	Reg. UE		Importo dell'aiuto de in all				
de minimis		che prevede l'agevolazione		minimis ⁸	Concesso	Effettivo ⁹	merci su strada per conto terzi			
				TOTALE						
Luogo e data, Firma del dichiarante										
							_			

1

2

3

⁶ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 4*bis*, Sez. B)

⁷ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il "de minimis" usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 4bis Sez. B)

⁸ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato 4bis Sez.B).